

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L'anno 2019 il giorno 5 del mese di Luglio alle ore 20,30, presso la saletta , in via Merlini, 2 Forlì si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione LVIA FORLÌ NEL MONDO , convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Adeguamento del vigente statuto sociale ai requisiti e alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", così come modificato dal D.lgs n. 105/2018;
2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. ANNA CALTBIANO, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. GIOVANNI FABBRÌ . Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 28 e regolarmente rappresentati n. 1 soci e così complessivamente n. 28 soci.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo Settore", modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 108, ha ritenuto necessario indire l'assemblea ordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale, adeguato ai criteri e alle disposizioni del suddetto Codice.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto elaborato secondo i requisiti previsti dal Dlgs. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, per facilità di lettura, viene riportato integralmente.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente. Al termine l'assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo statuto adeguandolo ai requisiti del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i, il cui testo viene riportato integralmente e allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, per la quale non è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, né l'apposizione di marche da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i..

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 23,30.

IL SEGRETARIO

.....
John Fabbrì

IL PRESIDENTE

.....
Anna Caltbianno

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE**

L'anno 2019 il giorno 2 del mese di Luglio alle ore 20,30, presso la sede, in via Medini, 2 Forlì, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione L'VIA FORLÌ NEL MONDO,

convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Adeguamento del vigente statuto sociale ai requisiti e alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.

117/2017 "Codice del Terzo Settore", così come modificato dal D. lgs. n. 105/2018;

2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente

dell'Associazione Sig. ANNA CALABRANO, il quale delega al segretario il Sig.

GIOVANNI FABRI, il quale delega al segretario il Sig. ANNA CALABRANO, il quale delega al segretario il Sig.

sono presenti n. 28 e

Per tanto ai sensi del vigente

tuttandosi di assemblea in

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha

seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo

Settore", modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 108, ha ritenuto necessario indire

l'assemblea ordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale, adeguato ai

criteri e alle disposizioni del suddetto Codice.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto elaborato secondo i requisiti previsti dal

D.lgs. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, per facilità di lettura, viene riportato integralmente.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto

proposto e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente. Al termine l'assemblea

con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo statuto adeguandolo ai requisiti del D.Lgs.

n. 117/2017 e s.m.i. il cui testo viene riportato integralmente e allegato al presente atto e ne forma

parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la

registrazione del presente atto, per la quale non è previsto il pagamento dell'imposta di registro in

misura fissa, né l'apposizione di marche da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 2 del D.Lgs. n.

117/2017 e s.m.i.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato

Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 23,30.

IL PRESIDENTE

[Firma]

IL SEGRETARIO

[Firma]



Registrato a Forlì il ... 1.6 LUG. 2019
N. 2669 Mod. 3 €
Euro *esente*

L'ADDETTO AL SERVIZIO


STATUTO ASSOCIAZIONE
LVIA – FORLÌ NEL MONDO ODV

ALLEGATO ALL'INVERTO

Reg. II 16 LUG. 2019

N. 1669/3

L'ADDETTO



Art. 1 Costituzione

L'anno 1991, il giorno 21 Marzo si costituì in Forlì L'Associazione di volontariato "Forlì Terzo Mondo"; a seguito delle modifiche statutarie approvate in data 04/03/2012 dall'assemblea straordinaria dei soci ha assunto il nome di LVIA – FORLÌ NEL MONDO; ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore) sarà ora denominata "LVIA – FORLÌ NEL MONDO ODV" (d'ora in avanti Associazione) con sede legale in via delle Torri 7/9 47121Forlì.

La variazione di sede legale, all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Art. 2 Principi di riferimento

L'associazione Lvia – Forlì ODV nel mondo è un' associazione che si basa sul valore della solidarietà, sorta nel 1991 in Forlì dalla volontà di un gruppo di persone che ha vissuto esperienze di volontariato internazionale in seno alla Associazione LVIA in alcuni paesi dell'Africa e da persone che ne hanno condiviso la storia, le motivazioni e l'operato di quest'ultima.

L'associazione Lvia - Forlì nel mondo ODV quindi si riconosce nelle motivazioni e nelle finalità della Associazione LVIA espresse nella sua più che quarantennale esperienza diretta di cooperazione internazionale nei paesi più poveri del mondo, nelle sue attività di promozione, sensibilizzazione e solidarietà sul territorio italiano e nei principi espressi dallo Statuto.

L'Associazione si inserisce nel solco dell'esperienza LVIA sul territorio nazionale e internazionale e ne riconosce la stessa come interlocutore privilegiato per il conseguimento dei suoi scopi statutari.

Art 3 Finalità

L'Associazione persegue esclusivamente il fine di solidarietà sociale, con l'assenza di ogni fine di lucro e si impegna a favorire la costruzione di un mondo più giusto e solidale in cui sia promossa e difesa la dignità di ogni persona, in collaborazione con tutti coloro, istituzioni o singoli individui, che condividono gli stessi obiettivi.

L'associazione riconosce nel suo operare la centralità valoriale del volontariato nelle sue diverse espressioni e lo spirito di servizio volto alla costruzione del bene comune, avendo cura di coniugare operatività tecnica e professionale con la centralità della dignità della persona umana.

Per raggiungere queste finalità e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente a favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel

rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di

rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione si propone di svolgere in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private principalmente le seguenti attività:

- informare e sensibilizzare della necessità di realizzare un nuovo rapporto con i Paesi poveri del mondo che abbia come presupposti la Cooperazione, la Solidarietà e il Rispetto delle Culture.

- favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza rispetto al tema della cittadinanza attiva, alla integrazione, alla educazione alla mondialità e sviluppo sostenibile nell'ottica di creare una società aperta e interculturale;

- Approfondire la ricerca circa le cause dell'ingiustizia e delle sue conseguenze che ancora oggi persistono nei paesi del mondo in particolare nel rapporto Nord- Sud

- elaborare e attuare interventi di cooperazione internazionale in un ottica di crescita comune e di giustizia sociale contribuendo all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi poveri del mondo nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo in armonia e raccordo con le politiche di attuazione di progetti della associazione LVIA;

- elaborare e attuare progetti per la promozione di percorsi di cambiamento, di comprensione, di rimozione di pregiudizi e forme di razzismo sul territorio;

- sostenere i valori e principi del Commercio Equo e Solidale attraverso una gestione comune di progetti e attività formative con la Cooperativa Sociale Equamente e realtà con simili finalità.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può inoltre svolgere:

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di eventi, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai volontari associati. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente

sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

Art. 4 Soci

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche di qualsiasi nazionalità, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione che aderiscono agli ideali di cui agli articoli precedenti e che collaborano al raggiungimento delle finalità proprie dell'associazione.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione d'apposita domanda da parte degli interessati.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione di domande di ammissione, sempre motivata, è ammesso appello all'Assemblea dei soci, che se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale entro il 30 aprile di ogni anno;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- f) per decesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 6 Doveri e diritti dei soci

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e finalità dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, secondo la propria disponibilità, ;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche associative purché iscritti nel libro soci da almeno un mese;
- d) ad esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà

avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea Generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 8 Assemblea

L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata dal presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio nonché alla scadenza del mandato degli organi statutari per il loro rinnovo.

Il presidente deve inoltre convocare l'Assemblea ordinaria ogni qualvolta ne ravvisa la necessità o quando ne è stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, oppure da un terzo dei membri del Consiglio dell'Associazione.

L'avviso deve essere spedito con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Hanno diritto di voto all'Assemblea ordinaria e straordinaria tutti i soci maggiorenni iscritti nel libro soci da almeno un mese ed in regola con il pagamento della quota Associativa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato. Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, un solo altro socio.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e la relazione consuntiva;
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera l'esclusione dei soci,
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide dei trasferimenti della sede legale dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente

costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche dello statuto, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

La deliberazione è assunta in prima convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione è assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea un solo altro socio.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. E' composto dal Presidente e da un numero minimo di due ad un massimo di 6 membri eletti dall'Assemblea a seconda dell'indicazione che essa stabilirà.

I componenti del Consiglio rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione).

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) eleggere tra i suoi membri il vicepresidente;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) predisporre il bilancio d'esercizio e la relazione consuntiva da sottoporre all'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni e proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci;
- e) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m. esperibili dall'Associazione;
- f) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- g) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non spettino all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo lettera o e-mail da inviare non meno di otto giorni prima della data della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il consiglio è validamente costituito quando i consiglieri presenti sono il 50% più uno dei membri eletti, escluso il presidente.

Assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti in sede di Assemblea che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 10 Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea ordinaria.

Il presidente ha la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e ne firma tutti gli atti, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

E' il garante della linea strategica dell'Associazione di fronte ai soci, a lui spetta di valorizzare ogni sua componente in vista delle finalità associative, e di mettere in opera ogni iniziativa opportuna per assicurare la conformità con i valori sanciti dallo statuto.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 Patrimonio - Risorse economiche - Scritture contabili e bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa e nella relazione consuntiva.

Art. 12 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dalla Camera di Commercio di Forlì.

Art. 13 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 8.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 15 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'associazione "LVIA – FORLÌ' NEL MONDO ODV" di Forlì in data 05/07/2019

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

